



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE I CIVILE

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dr. Francesco Micela Presidente

dr. Giulio Corsini Giudice

dr. Donata D'Agostino Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore, nella causa iscritta al n. 14707 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente

TRA

VENUTI DOMENICO (Avv. CORSO GUIDO e SCARDINA IGNAZIO);

– ricorrente –

CONTRO

SAFINA DARIO (Avv. PERRONE PASQUALE e CAMPO FRANCO);

– resistente –

Letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/01/2023 ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 BIS COD. PROC. CIV.

Con ricorso depositato in data 11/11/2022, VENUTI DOMENICO ha chiesto che venisse accertata e dichiarata la ineleggibilità alla carica di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana del candidato SAFINA DARIO, eletto nella tornata elettorale del 25 settembre 2022, giusta proclamazione degli eletti dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Trapani del 14 ottobre 2022.

Il ricorrente, premettendo il suo interesse all'azione in quanto primo dei non eletti, ha affidato il ricorso a due motivi: in primo luogo ha dedotto la violazione dell'art. 8 co. 1 lett. b e co. 3 L. reg. sic. 20 marzo 1951 n. 29, sul punto in cui non è eleggibile a deputato regionale l'assessore di comune, compreso nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

In secondo luogo, ha denunciato la violazione dell'art. 10 lett. B) L. reg. 20 marzo 1951 n. 29



ove recita che “non sono eleggibili i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato ed imprese volte a profitto di privati, che godono di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione”.

Costituitosi regolarmente, il resistente contestava la ricostruzione dei fatti come operata da controparte e chiedeva il rigetto del ricorso.

Il P.M. depositava memoria in data 20/01/2023 con la quale si rimetteva al Tribunale per eventuali approfondimenti istruttori.

§§§§§

Col primo motivo di ricorso il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 8 co. 1 lett. b e co. 3 L. reg. sic. 20 marzo 1951 n. 29.

La norma, rubricata “Norme per l'elezione diretta del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana”, stabilisce, per quel che qui rileva, che “*1. Non sono eleggibili a deputato regionale:*

b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

3. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa”.

Il ricorso è infondato.

Risulta documentalmente che SAFINA DARIO abbia ricoperto la carica di assessore della Giunta comunale di Trapani dall'01/07/2019 al 30/04/2022, data a decorrere dalla quale lo stesso ha quindi rassegnato le dimissioni.

Secondo la ricostruzione del ricorrente, tuttavia, la causa di ineleggibilità stabilita dall'art. 8



comma 1, lett. b) della l.r. 29/1951, non sarebbe venuta meno, atteso che, a decorrere dal 02/05/2022 e sino al 20/09/2022, allo stesso sarebbe stato conferito l'incarico di consulente a titolo gratuito del medesimo Comune di Trapani in materie ritenute sovrapponibili a quelle che erano state oggetto della "delega" assessoriale.

Risulta effettivamente in atti che, col decreto n. 19 del 02/05 maggio 2022, il Sindaco di Trapani, premettendo di aver "apprezzato la fondamentale attività svolta a supporto dell'Amministrazione dall'Avv. Dario Safina" ed acquisito dallo stesso "la disponibilità a proseguire nella collaborazione", gli ha conferito l'incarico di consulenza a titolo gratuito, per la durata di un mese, "nell'ambito delle materie attinenti ai rapporti giuridici del personale, l'espletamento delle procedure di gara ai fini dell'attuazione del PNRR e delle OO.PP. nonché il supporto normativo in materia di affidamento in house delle partecipate e del controllo analogo sulle stesse".

Il predetto incarico è stato confermato, fino al 30/06/2022 con decreto sindacale n.26 del 31/05/2022, e, sino al 31/08/2022, con decreto sindacale n.41 del 28/06/2022.

Infine, con un ultimo decreto n. 49 del 31/08/2022 l'incarico è stato ulteriormente confermato sino al 20/09/2022.

Al riguardo ed in via preliminare deve osservarsi che le elezioni regionali siciliane "anticipate" del 25/09/2022 sono state determinate, ai sensi dell'art. 10, comma 2, dello Statuto speciale, dalle dimissioni del Presidente della Regione: atteso che la L. n. 29 del 1951, art. 10 bis introdotto dalla L.R. n. 7 del 2005, art. 12, comma 2 così dispone: "*In caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli artt. 8- bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali*", poiché il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 491 dell'08/08/2022 di convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana è stato pubblicato nella G.U.R.S. del 10/08/2022, il termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità va individuato nella data del 18/08/2022.



Nel caso di specie, atteso che il resistente SAFINA ha rassegnato le sue dimissioni in data 30/04/2022, da un punto di vista strettamente temporale nessun problema di ineleggibilità si pone nel caso concreto.

Superato tale profilo, deve rilevarsi che, secondo la concorde interpretazione giurisprudenziale dell'art. 8 della L. reg. sic. 20 marzo 1951 n. 29, nell'elencazione delle cause di ineleggibilità la norma non pone tanto l'accento sul "titolo" della cessazione dalle funzioni (dimissioni, collocamento in aspettativa o altra causa), quanto soprattutto sulla "effettività" di tale cessazione, da intendersi come l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito (art. 8, comma 3). Ne segue, per come affermato da Cass. Sez. 6 - 1, Sentenza n. 27832 del 20/12/2011, che la prova di detta cessazione - il cui onere incombe certamente sul candidato alla carica elettiva astrattamente ineleggibile - può emergere, secondo le circostanze del caso concreto, non soltanto dagli elementi formali attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l'eleggibilità, ma anche da altri elementi probatori che supportino e/o integrino un titolo formale insufficiente od incerto (ad esempio, dimissioni dalla carica non ancora accettate), dalla complessiva considerazione dei quali risulti comunque che tale cessazione si è effettivamente verificata.

Tale lettura appare al Collegio quella maggiormente aderente alla stessa *ratio* delle cause di ineleggibilità, le quali mirano - com'è noto - a prevenire effetti distorsivi quanto alla parità di condizioni tra i vari candidati, in ragione del fatto che il soggetto non eleggibile - avvalendosi della particolare carica che ricopre - può influenzare a suo favore il corpo elettorale.

A ciò va aggiunto che tale interpretazione della disposizione in esame, che privilegia l'integrazione tra elementi probatori formali e sostanziali, rispetta, oltre che il tenore letterale della norma, anche le concorrenti considerazioni sul diritto di elettorato passivo: esso, riconosciuto e garantito a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza dall'art. 51 Cost., comma 1, è un diritto politico fondamentale connotato dai caratteri dell'invulnerabilità (cfr., ex plurimis, le sentenze della Corte costituzionale nn. 235 del 1988 e 141 del 1996); le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessità e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione (Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., n. 3. del Considerato in diritto).



Poiché è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione, non c'è spazio ad una lettura diversa dal considerare le norme che la disciplinano quali di stretta interpretazione (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 2010, n. 7 del Considerato in diritto), nel senso che esse devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., ibidem), entro i limiti cioè di una stretta strumentalità rispetto all'obiettivo perseguito.

Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il collegio che la difesa del resistente sia idonea a dimostrare l'effettiva cessazione dalla carica pubblica da parte del candidato VENUTI DARIO, con ciò escludendosi la sua ineleggibilità nella tornata elettorale in cui è stato proclamato eletto.

Come attestato dal Segretario Generale del Comune di Trapani in data 22/12/2022, infatti, "Safina Dario non ha mai partecipato a sedute della Giunta Comunale dal giorno 30/04/2022 al giorno 20/09/2022; non sono stati prodotti o formalizzati dal sig. Safina Dario né allo stesso sono stati richiesti atti propedeutici alle deliberazioni dell'organo esecutivo dal 30/04/2022 al 20/09/2022; agli altri d'ufficio non risultano prodotte e trasmesse direttive, proposte, atti di indirizzo o atti di controllo nei confronti degli Uffici Comunali dal 30/04/2022 al 20/09/2022".

Né può dirsi idonea e sufficiente a sostenere la tesi del ricorrente la sola sequenza temporale tra le dimissioni e i conferimenti degli incarichi quale consulente esterno, essendo i predetti espressamente conferiti "a titolo gratuito, senza alcun vincolo di subordinazione, senza alcun inserimento nell'organizzazione e nelle attività gestionali dell'Ente": per il principio della « effettività » deve concludersi, pertanto, che la cessazione dalla carica di assessore da parte di SAFINA DARIO debba intendersi come effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, inteso come esercizio della cosa pubblica tale da produrre quei paventati effetti distorsivi di influenzabilità a suo favore dell'elettorato attivo.

Col secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 10 lett. B) L. reg. 20 marzo 1951 n. 29, così come modificata dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 4, sul punto in cui



sancisce che non sono eleggibili “*i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società enti di diritto privato ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione*”: atteso che Safina Dario è dal 2018 presidente del Circolo Tennis di Trapani, anche sotto questo profilo non sarebbe eleggibile alla carica di deputato regionale.

Anche sotto questo aspetto ritiene il collegio che il ricorso sia infondato.

Al riguardo si osserva che, come risultante dallo Statuto prodotto, il Circolo del Tennis di Trapani è una associazione sportiva dilettantistica, senza personalità giuridica, che ha lo scopo di consentire, propagandare e sviluppare la pratica degli sport dilettantistici con particolare riguardo al tennis, con esclusione assoluta di intenti speculativi e senza prefiggersi finalità di lucro (art. 5). Trattasi quindi di associazione libera che nasce per volontà di un gruppo di cittadini che si uniscono per il perseguimento di uno scopo non lucrativo, priva del riconoscimento di personalità giuridica, non soggetta quindi alla tutela, patrocinio e controllo dello Stato e la cui vita interna è regolata esclusivamente dalla volontà degli associati.

Deve escludersi, pertanto, che tale associazione sia inquadrabile nell'alveo delle categorie giuridiche indicate dalla norma, “società enti di diritto privato ed imprese volte al profitto di privati”, come anche che trattasi di ente che goda “di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione”: dalla documentazione prodotta, infatti, e significativamente dai D.D.S. dell'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, emerge che lo stanziamento annuale di spesa venisse effettuato in favore del Comitato Regionale delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate e delle Associazioni Benemerite riconosciute dal CONI e che, da ultimo, nel D.D.S. n. 1995 del 24/08/2022 sia stata stanziata e liquidata la somma di € 112.573,61 a favore della FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS – COMITATO REGIONALE SICILIA. Il Circolo del Tennis Trapani, invece, risulta inserito nell'elenco delle società destinatarie del contributo su determinazione e ripartizione della FIT.

Per tutte le motivazioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.

In considerazione della particolarità delle materie trattate, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.



P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo in data 25/01/2023.

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



